



Il rischio chimico tra obblighi normativi e novità tecnologiche

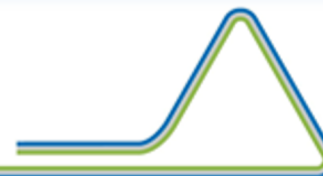
*Gli SPP delle Università a confronto - 1° incontro
Milano, 27 settembre 2024*

Introduzione

A partire dal 2006 il quadro legislativo europeo sulle sostanze pericolose ha subito una profonda trasformazione attraverso la progressiva introduzione di regolamenti che, nel loro complesso, hanno istituito una disciplina sistematica, coerente e articolata delle sostanze chimiche, con particolare riferimento:

- alla loro registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione: Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH);
- classificazione, etichettatura e imballaggio: Regolamento n. 1272/2008 (CLP) che ha allineato la precedente legislazione UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)

Entrambi i Regolamenti hanno avuto un importante impatto sulla valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/2008 Titolo IX), in quanto ne hanno integrato alcuni aspetti, hanno migliorato la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e contribuito al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.



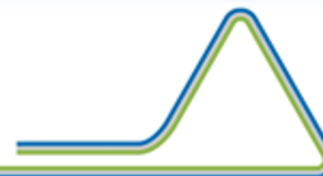
Il quadro normativo è completato da altri due Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR): concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida.
- Regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC): disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE

È stata istituita un'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki, incaricata della gestione e del coordinamento dei processi previsti dalle nuove normative sulle sostanze chimiche garantendo l'attuazione coerente di questi regolamenti in tutta l'Unione europea e nei paesi dello Spazio economico europeo – Islanda, Lichtenstein e Norvegia.

I suoi principali compiti sono:

- ❖ Aiutare le aziende a conformarsi
- ❖ Promuovere l'uso sicuro delle sostanze chimiche: l'ECHA coopera in tutto il mondo con organismi internazionali e agenzie di regolazione sulle nuove ed emergenti questioni legate alla sicurezza chimica.
- ❖ Fornire informazioni sulle sostanze chimiche
- ❖ Identificare “le sostanze ad alto rischio” per la salute umana e l'ambiente e per decidere quali sostanze richiedano una gestione regolatoria del rischio a livello europeo. Lo scopo ultimo è quello di sostituirle con delle alternative più sicure.



D. Lgs. n. 81/08

In Italia la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che attribuisce al datore di lavoro il compito di valutare approfonditamente il rischio derivante dall'uso di sostanze chimiche nel processo produttivo, secondo quanto stabilito dal Titolo IX Sostanze pericolose.

All'interno di tale Titolo si trovano poi Capi specifici:

- CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
- CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Recenti modifiche

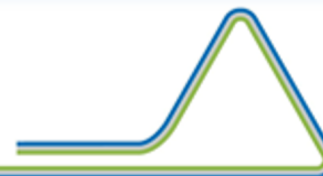
➤ **D.M. 20/09/2023:** modifica dell'art. 306 comma 4-bis

Stabilisce la rivalutazione delle **ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** e le **sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/08**, nonché da atti aventi forza di legge, a decorrere **dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%**

➤ **D.L. n. 19/24** (meglio conosciuto come “decreto PNRR 4” e convertito con L. n. 56/2024)

La novità principale riguarda la **patente a crediti nei cantieri**:

- modifica l'art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti;
- aggiorna gli artt. 90 (comma 9) e 157 (comma 1 lett. c) (cantieri temporanei e mobili);
- aggiunge l'allegato I-bis al **Testo Unico sulla Sicurezza**.



Definizione di Rischio chimico

Insieme di **rischi per la salute e la sicurezza** connessi all'uso professionale di **agenti chimici o miscele** impiegate nelle attività lavorative (laboratori didattici e di ricerca) che possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare pericolosi in relazione alle condizioni d'impiego.

Definizioni

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Per **sicurezza** si intende generalmente l'insieme delle condizioni che garantiscono l'integrità fisica delle persone.

Si tratta di rischi che possono dare luogo, in maniera immediata, ad un incidente/infortunio: taglio, urto, caduta, incendio ecc.

RISCHI PER LA SALUTE:

Per **salute** si intende lo stato di benessere complessivo fisico, mentale e sociale di un individuo.

Si tratta di rischi che possono dar luogo a danni sulla salute anche dopo molto tempo: rumore, esposizione a sostanze tossiche e cancerogene, ecc.



Tabella n. 1

Stato fisico delle sostanze/miscele	
Gas	Sostanza presente in natura allo stato gassoso (es. ossigeno). Sostanza/miscela che si trova al di sopra della sua temperatura critica e che non può essere liquefatta per sola compressione. È caratterizzata dalla mancanza di forma e volume propri e dalla tendenza a occupare tutto il volume disponibile.
Vapore	Sostanza aerodispersa a causa dell'evaporazione o ebollizione della fase liquida; a temperatura ambiente possono coesistere la fase vapore con la fase liquida (es. vapore acqueo) o solida (es. vapori di iodio o di mercurio).
Polvere	Particelle che hanno la stessa composizione del materiale da cui si sono generate. Le particelle ambientali hanno diametro generalmente compreso tra 0,25 e 100 micron.
Aerosol	Dispersione di solido o liquido in atmosfera (nebbia o fumo).
Nebbia	Dispersione di liquido in atmosfera.
Fumo	Dispersione in atmosfera di particelle solide prodotte da processi chimici o termici. Le particelle solide presenti hanno una composizione diversa da quella del materiale da cui si sono generate.
Fibra	Particella di forma allungata e sottile, con rapporto lunghezza/larghezza eguale o superiore a 3.

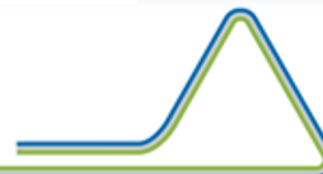


Tabella n. 3

Fattori da considerare per la valutazione del rischio chimico
Proprietà pericolose degli agenti chimici.
Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza.
Livello, tipo e durata dell'esposizione.
Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare.
Valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici.
Effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.
Conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria (se disponibili).



Il Servizio Prevenzione e Protezione

Può essere definito come **l'insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori.**

E' composto dal RSPP (Responsabile del Servizio) e, laddove nominati, dagli ASPP (addetti), che devono essere in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali (art. 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Compiti del SPP (art.33 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

1. individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
6. fornire informazioni ai lavoratori.



Ruolo SPP

Le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione sono dunque “*sia di tipo **tecnico** sia **gestionale, organizzativo e relazionale** e risultano **fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione**”.*

Prassi di riferimento **UNI/PdR 87:2020** dal titolo “**Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008**”.

Qualche esempio pratico.....

E' opinione consolidata dei Giudici (come confermato da diverse sentenze anche della Suprema Corte), che **tutti i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** o che abbiano determinato una malattia professionale, **sono considerati Reati perseguibili d'ufficio** ai sensi dell'art. 590, comma 5 cpp indipendentemente dalla qualifica rivestita dall'imputato, non influenzando sulla procedibilità valutazioni di carattere soggettivo.

Cassazione Penale Sezione IV 26/04/2010 n° 16134: l'omissione di condotte doverose in relazione alle funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P., costituiscono violazioni all'interno del sistema antinfortunistico; pertanto, ove da tali violazioni dovessero discendere infortuni sul lavoro o malattie professionali, questi sono configurabili in reati con concorso di colpa con l'aggravante della loro commissione configurati all'articolo 590, comma 5 ed articolo 589, comma 2 cpp.



Qualche esempio pratico.....

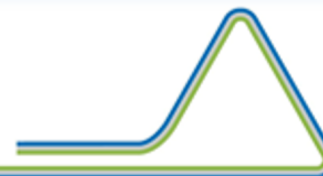
Cass. pen. sez. IV, sent. n. 22606 del 4/4/2017: *in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.*

Corte di Cassazione - Sentenza n. 49761/2019: *“In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”.*

In altre parole, avendo, il RSPP, un ruolo consulenziale nei confronti del datore di lavoro ed essendo, egli, chiamato a segnalare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel caso in cui ometta di adempiere diligentemente tale compito, potrà essere chiamato a risponderne.

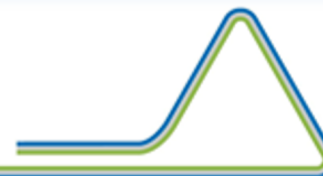
“il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Egli, dunque, non può essere chiamato a rispondere tout court di eventuali carenze aziendali in materia antinfortunistica, ma solo di quelle riconducibili ai doveri che gli sono propri in forza del ruolo ricoperto.



Qualche esempio pratico.....

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11708/2019 “La più avveduta giurisprudenza [di legittimità] ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la **colpa professionale specifica del RSPP** - in cooperazione con quella del datore di lavoro - **ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare**. Il RSPP risponde a titolo di **colpa professionale**, unitamente al datore di lavoro, **degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio**, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, **che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose**. Tale figura, **pur svolgendo un ruolo non gestionale ma di consulenza**, ha l'obbligo giuridico di **adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche** per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Nel caso di specie, il RSPP ha sottovalutato il rischio riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato per la movimentazione di travi aventi lunghezza eccessiva rispetto alla larghezza della forca di sollevamento utilizzata. In tal senso **la violazione dei doveri facenti carico al RSPP è stata ricollegata alla omessa indicazione al datore di lavoro delle specifiche misure prevenzionali da adottare** in relazione alla lavorazione in questione, stante la palese inadeguatezza del macchinario utilizzato e la semplice risoluzione del problema mediante l'utilizzo di elementi aggiuntivi quale la forca di sollevamento successivamente acquistata dall'azienda. È stato quindi razionalmente considerato che il RSPP si è reso corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme il carrello elevatore ai requisiti di sicurezza, e **tale inadempimento ha concretizzato proprio il rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto impedire**”.



Qualche esempio pratico.....

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11650/2021 *“L'insegnamento delle Sezioni Unite indica nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verifica dell'evento tipico (“In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.*

Sulla base di tali considerazioni, essendo emerso dal materiale probatorio che la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione era da ricondursi all'omessa valutazione dei rischi relativi alla mansione nello svolgimento della quale avveniva l'infortunio, i Supremi Giudici confermavano la sentenza di merito, rilevando il negligente svolgimento, da parte del RSPP, dei compiti che la legge gli attribuisce.



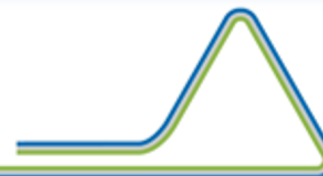
Qualche esempio pratico.....

Corte di Cassazione - Sentenza n. 37383/2021

“Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.

“L'attività di segnalazione e stimolo che il RSPP è tenuto a svolgere nei confronti del datore di lavoro attiene [...] alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, sicché, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, egli può rispondere dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate [...] è pacifico [...] che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro, [...] svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale. [...] in materia di infortuni sul lavoro risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. [Egli] risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.

“La giurisprudenza di legittimità [...] è [...] orientata [...] a collocare gli obblighi della posizione di garanzia che gravano sul RSPP nella fase di individuazione e valutazione del rischio, e ciò in conformità alla disciplina normativa dettata in materia (cfr., in particolare, le previsioni di cui agli artt. 28, 29 e 33, comma 1, lett. a, b, e, d, D. Lgs. n. 81/2008). Si tratta di una linea interpretativa condivisa da questa Corte [...] essendosi precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri [...]. Per contro, non può affermarsi [...] che gravi sul RSPP l'obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l'omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi [...] essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento”.



Il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”

Art. 2 lett. n D.lgs. n. 81/08

“prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno



obbligo del datore di lavoro di prendere conoscenza delle nuove modalità tecnologiche, organizzative e procedurali di prevenzione, di protezione, di salute e sicurezza e di adeguare quindi l'attività, a partire da impianti e attrezzature aziendali, adottando tutte le misure di sicurezza effettivamente realizzabili.

Tale obbligo consiste nel dover sempre utilizzare le misure tecnologiche, organizzative e procedurali più aggiornate ed avanzate disponibili sul mercato, ovvero la cosiddetta “best available technology”



... e oltre

Corte di Cassazione con sentenza n. 22710/15

“è irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 810” in quanto “all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri”.



Qualche dato.....

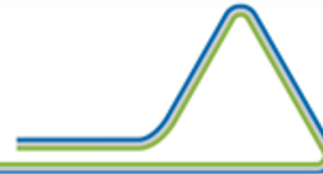
COMPLESSIVAMENTE, NEL PERIODO 2010-2016:

Nel periodo 2010-2016 nel nostro Paese, in media sono stati stimati 4.410 decessi all'anno attribuibili ad esposizione ad amianto (3.860 maschi, 550 femmine):

**1.515 per mesotelioma maligno, 58 per asbestosi, 2.830 per tumore polmonare,
16 per tumore ovarico**

**E' stato evidenziato un rilevante carico di patologie amianto-correlate nella popolazione italiana, a distanza di 17-25 anni dal bando dell'amianto,
che richiede adeguati interventi di prevenzione, diagnosi, terapia, assistenza,
sostegno psicologico e sicurezza sociale,
in particolare per gli ex-esposti, i loro familiari, nonché per i soggetti attualmente a rischio di esposizione.**

Fonte Ministero della salute: Amianto e Salute in Italia: Priorità e prospettive nel trentennale del bando in Italia 24 marzo 2022

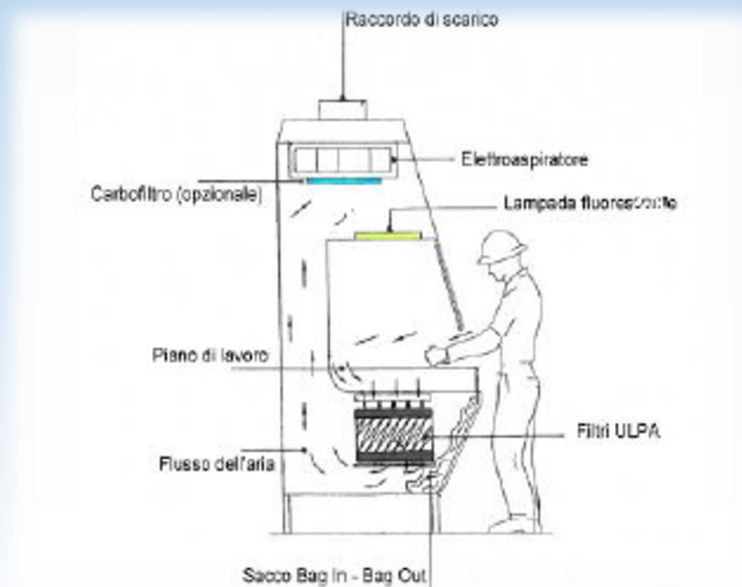


Articolo 8 della Direttiva Amianto	Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a: a) 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o b) 0,002 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
--	---



Innovazione: più sicurezza.....

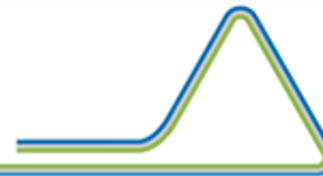
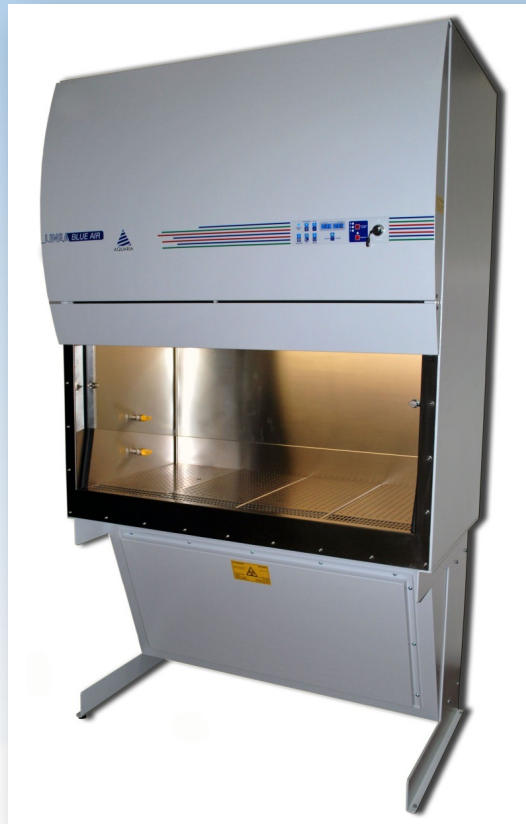
Cabina per ricerca fibre di amianto: **massima protezione durante tutto il ciclo di lavoro**



Tecnologia protetta da
Brevetto Europeo n. 16169212.4



Activa Security



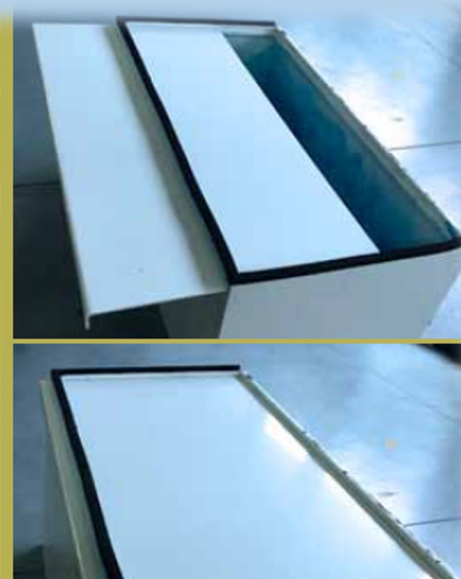
Cabina per ricerca fibre di amianto



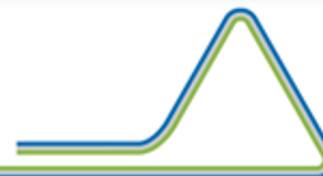
Filtro ULPA in fase di lavoro.
Gli ugelli di colore nero posti
sulla barra orizzontale nebulizzano
la soluzione incapsulante



Filtro dopo il trattamento
di incapsulamento



Cassonetto portafiltri
con lamina scorrevole

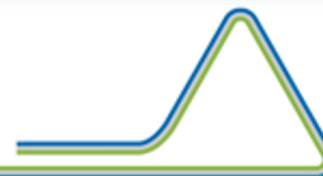


.....più comfort



Prima della sua invenzione, gli oggetti pesanti potevano essere tirati con l'aiuto di una treggia o spostati mettendo sotto delle travi rotolanti, come nella costruzione di megaliti o piramidi.

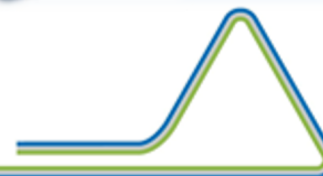
Viste le sue molteplici applicazioni, è considerata una delle invenzioni più rivoluzionarie della storia e del progresso dell'umanità!!



Il primo campionatore su ruote!



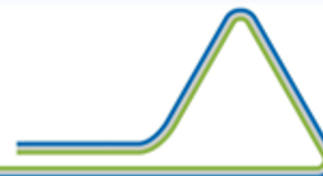
ASTA
TELESCOPICA



Cassette precaricate per prelievi amianto



Scatolette portafiltro



Grazie!

